

Sentenza n. 9994/2017 pubbl. il 02/02/2018
RG n. 15321/2016



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
05/12/2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.15321/ 2016

tra

 (avv.SPAGNOLO FABRIZIO INTRONA CLAUDIA
CAVASOLA PIETRO)

e

INPGI in persona del legale rappresentante p.t. (avv. LETO LOREDANA SULAS
GAVINA MARIA)

PQM

rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto
condanna l'opponente al pagamento di euro 4700 a titolo di compensi professionali
oltre Iva cap e spese generali
fissa 60 giorni per il deposito della motivazione
Roma,05/12/2017

il Giudice



Fatto e diritto

La società in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPGI chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 955/16, emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'INPGI la somma di €. 42.687 oltre interessi per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili, riferiti al Verbale ispettivo n. 66/12 limitatamente alla posizione dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] contestando la natura subordinata del rapporto intercorso con lo stesso. A fondamento del ricorso ha dedotto che entrambi erano semplici collaboratori che svolgevano un'attività autonoma ([REDACTED] attraverso l'agenzia [REDACTED]) percependo un compenso commisurato ai singoli servizi.

Si è costituito in giudizio l'INPGI contestando adesso ricorso sulla base di articolate argomentazioni.

L'opposizione non è fondata.

Va premesso che i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] sono stati ricondotti dagli ispettori alla qualifica di "corrispondente" ex art. 12 Cnlg.

Or bene , con riferimento all'attività svolta dal corrispondente ex art 12 ccnlg la giurisprudenza ha precisato che puo' essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceve ordini specifici ed e' libero di collaborare con altri giornali purché sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (cassazione sezione lavoro n. 6983 del 9 aprile 2004). Infatti, *nel settore giornalistico, in ragione delle particolari caratteristiche del rapporto e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta ed immediata i caratteri distintivi della subordinazione, che restano pur sempre quelli dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro benché in misura attenuata, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio; questi requisiti ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e sia stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, non rilevando in contrario né il notevole grado di autonomia con il quale la prestazione viene svolta, né la commisurazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre, diverse, svolte dal datore di lavoro ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore e senza l'osservanza di orario, mentre la subordinazione va esclusa nel caso in cui le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. n. 6727 del 2001, n. 4338 del 2002 e n. 16997 del 2002)*". È stato precisato, poi, che la qualifica di corrispondente, ai sensi dell'art.12 del Cnlg, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli – senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza – metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività, finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi alle direttive impartitegli per la



scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione (Pret. Milano 28/2/98)

Ciò premesso deve ritenersi che l'espletata istruttoria abbia confermato lo stabile inserimento dei giornalisti nell'organizzazione aziendale. Per quanto riguarda il [REDAZIONE] la teste [REDAZIONE] ha dichiarato che : *"Scrive del Frosinone calcio. Talvolta ha scritto anche di altri sport e di eventi sportivi che si svolgono in provincia, ma quasi sempre del Frosinone calcio ... seguiva le partite gli eventi sportivi e anche le conferenze stampa... per partecipare a questi eventi è necessario essere accreditati per una testata e il di [REDAZIONE] è sempre stato per il corriere dello sport... Posso dire che scriveva pezzi per il corriere tutti i giorni e partecipava le conferenze e agli eventi quando venivano indetti dalle società. Per quanto ne so si accordava con il redattore che gli indicava il pezzo da scrivere il taglio e la lunghezza. All'epoca dei fatti mi pare che fosse il signor [REDAZIONE] [REDAZIONE]... Credo che all'epoca scrivesse un articolo al giorno...ADR in quel periodo [REDAZIONE] trasmetteva gli articoli via fax oppure li dettava al telefono. Posso dire che aveva dei tempi da rispettare perché in genere alle 19 veniva chiamato al telefono il dettava il pezzo oppure era lui a chiamare in quanto come si diceva in gergo avevano la "fissa"...". Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro nella deposizione del teste [REDAZIONE] [REDAZIONE] : [REDAZIONE] [REDAZIONE]... era nostro corrispondente da Frosinone. Si occupava esclusivamente di calcio ...seguiva le partite, gli eventi e le conferenze stampa. Confermo che era accreditato come giornalista del corriere dello sport. Intendo dire che si presentava come collaboratore del corriere dello sport.....Mediante ci forniva un articolo al giorno. Preciso che lui forniva i pezzi quando la squadra giocava in casa e non quando era in trasferta. Mi sembra che all'epoca percepisse un compenso mensile credo fisso. Lo so perché qualche volta mi è capitato di fare da "intermediario" con l'azienda quando lui si lamentava dell'esiguità del compenso....adr confermo che il suo impegno quotidiano c'è stato nell'intero arco dal 2007 al 2012. Desidero precisare che dopo Roma Frosinone e Latina sono le città in cui il giornale maggior diffusione."*

Quanto a [REDAZIONE] il teste [REDAZIONE] ha dichiarato : [REDAZIONE] [REDAZIONE] era un nostro corrispondente da Pescara mi sembra negli ultimi 10 anni.... Nel 2011-2012 ricordo che lui aveva un service al quale ci rivolgevamo per la redazione di pezzi.... Preciso che negli anni precedenti lui aveva iniziato come corrispondente da Pescara, ma negli anni successivi compreso il periodo in contestazione aveva ampliato l'area geografica di competenza . lo l'ho utilizzato solo per il calcio.... Preciso che eravamo noi in redazione a stabilire quali argomenti bisognava seguire e poi contattavamo il collaboratore. Poteva poi capitare che per qualche ragione il servizio non potesse essere realizzato ad esempio perché c'era il silenzio stampa in quel caso con lui discutevamo e concordavamo un'alternativa. Mediante ci forniva dei pezzi quattro o cinque volte la settimana... non si occupava solo del Pescara calcio ma anche del Teramo, Giulianova Lanciano e Chieti .ADR una volta inviato l'articolo [REDAZIONE] rimaneva a disposizione per eventuali aggiornamenti su quell'argomento".

Tali elementi confermano che i due giornalisti erano utilizzati per coprire le esigenze informative della società che evidentemente faceva affidamento sulla permanenza della disponibilità dei due lavoratori per assicurare la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti riguardanti settori specifici (calcio).Né possono



Sentenza n. 9994/2017 pubbl. il 02/02/2018
RG n. 15321/2016

ritenersi rilevanti, ai fini di una diversa qualificazione dei rapporti, le circostanze che il lavoro venisse svolto con ampia autonomia e anche in assenza di ordini specifici, o che i giornalisti prestassero la propria collaborazione anche per altre società in quanto la disponibilità va valutata nel senso di continua dedizione funzionale al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore (Cass cit). D'altra parte la figura del corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell'ambito territoriale di pertinenza e di norma dall'assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d'inserimento organico nella redazione e di vincolo d'orario(Trib. La Spezia, 29 ottobre 1997).

Sulla base di tali elementi l'opposizione va respinta e il decreto opposto confermato.

Le spese seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Il Giudice

